

ALLEGATO 1

PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI FINI SISMICI.

Art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010,
così come modificato dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n.8.

1. PREMESSE

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della legge regionale n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. 16 settembre 2011, n.8, gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo.

Ai fini del presente atto, si intendono “di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti *strutturalmente meno rilevanti* agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni, individuati nell'elenco A, che agli interventi su costruzioni esistenti, individuati nell'elenco B, di seguito riportati.


Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili a quelli descritti dal presente Allegato possono essere ritenuti di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;

ovvero,

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi
-



realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

In merito al “rimborso forfettario” di cui all’art. 19 della LR 5/2010 e alle “attività di [...] controllo” sui progetti e in corso d’opera di cui all’art. 15 della suddetta legge, agli interventi disciplinati con il presente documento si applica quanto previsto per le procedure di deposito nelle Zone 3 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità, art. 10 della LR 5/2010).

2. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.


3. OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA

Anche gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dalla Parte II, capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 8 e 10 della L.R. n. 5 del 2010.

4. SPECIFICHE ULTERIORI

Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni cui all’art. 7, comma 3, lett. abis) della L.R. 5/2010 e smi:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01;
-



-
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.

Infine, per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi¹.

5. ELENCO DEGLI INTERVENTI


A. Nuove costruzioni in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- A1) Costruzioni (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso I** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08².
- A2) Edifici (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso II** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08, con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra. Il solaio di copertura del secondo piano³ non può essere calpestio di volume abitabile.
- A3) Tettoie con cubatura ≤ 500 mc.
- A4) Opere di sostegno, opere e manufatti anche interrati con fondazione diretta:
 - A4.1) opere di sostegno a sbalzo e a gravità, paratie e palancole, con altezza fuori terra ≤ 3 m;
 - A4.2) piscine di altezza massima complessiva ≤ 3 m;
 - A4.3) tombe cimiteriali, anche interrate, con cubatura ≤ 500 mc
 - A4.4) Muri di cinta o recinzioni, senza spinta dei terreni, con altezza ≤ 2.5 m.
- A5) Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale, con cubatura ≤ 500 mc comprensiva di strutture di sostegno e collegamento;

¹ Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, trattandosi di sottotetto non abitabile, e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

² Dm 14.01.2008 e Circ. n. 617/2009.

³ Da intendersi come "il solaio del sottotetto".



-
- A6) Strutture di sostegno (quali pali, tralicci,...) per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pale eoliche;
- A7) Pensilina fotovoltaica da parcheggio con cubatura ≤ 500 mc;
- A8) Manufatti ed elementi assimilabili: Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali indicati nelle voci prese a riferimento.

B. Interventi su costruzioni esistenti in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- B1) riparazioni o interventi locali ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09 , non ricompresi tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett.a) della LR 5/2010 e smi (*Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*),
-